

## EMERGENZA CORONAVIRUS

### LINEE GUIDA PER IL PERSONALE

Cari Soci Lavoratori, Socie Lavoratrici e dipendenti,

in primo luogo, teniamo a far presente che la Cooperativa, impegnata in prima linea a fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da CoVid-19, ha provveduto fin da subito a porre in essere le attività necessarie al fine di contrastare e contenere la predetta epidemia, perseguendo costantemente l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti delle strutture della Cooperativa e dei lavoratori tutti impiegati presso Il Faggio, e ciò in conformità, tra l'altro, di tutti i provvedimenti normativi emanati dal Governo Italiano nell'ambito di detto contesto nonché dei provvedimenti assunti dalla Regione Liguria: a tal proposito, ricordiamo che la nostra Cooperativa ha all'uopo adottato un protocollo speciale di sicurezza anti-contagio da Covid-19, contenente misure ad hoc sull'emergenza Covid-19, immediatamente consegnato a tutti i lavoratori con l'invito a rispettare le indicazioni ivi contenute, volte alla sicurezza sanitaria, nonché specifiche misure tecniche e/o organizzative in relazione a determinate strutture de Il Faggio.

Fermo restando quanto sopra, riteniamo opportuno illustrare più nel dettaglio le ipotesi in cui le assenze dal lavoro sono giustificate da motivi, legittimi e comprovati, distinguendo dalle ipotesi in cui, invece, le assenze non sono sorrette da alcuna motivazione valida e, pertanto, andranno sanzionate; inoltre, teniamo a specificare le ipotesi in cui è previsto il ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori della Cooperativa.

#### A) Quando l'astensione dal lavoro è giustificata?

In virtù dei provvedimenti emessi dal Governo Italiano per contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia da CoVid 19, indichiamo qui di seguito i casi in cui il lavoratore può e/o deve astenersi dal prestare la propria attività lavorativa e, quindi, l'assenza è giustificata:

- 1) quando l'attività lavorativa è sospesa in virtù di un ordine dell'Autorità o della decisione del datore di lavoro;
- 2) quando il lavoratore è posto in quarantena obbligatoria (ossia disposta dalle Autorità Sanitarie): in tale caso, l'assenza è equiparata alla malattia;
- 3) quando il lavoratore è in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19: in tale caso, l'assenza è equiparata alla malattia;
- 4) (fino al 30 aprile 2020) quando il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie per il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai

sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992: in tale ipotesi, l'assenza è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 9/2020;

- 5) (fino al 30 aprile 2020) quando il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie per il lavoratore in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 104/1992: in tale ipotesi, l'assenza è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 9/2020;
- 6) quando il lavoratore è in malattia;
- 7) quando il lavoratore, con figli di età non superiore ai 12 anni, fruisce dello specifico congedo parentale (per un periodo non superiore a 15 giorni), previsto dall'art. 23, comma 1, del Decreto Cura Italia in conseguenza della sospensione delle attività educative e didattiche negli asili e nelle scuole: come noto, tale congedo dà diritto a ricevere una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa; in ogni caso le modalità per usufruire del predetto congedo devono essere concordate con il datore di lavoro;
- 8) quando il lavoratore, con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ha deciso di usufruire della possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Decreto Cura Italia: come noto, in tale ipotesi, il lavoratore non ha diritto alla corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; in ogni caso le modalità per usufruire del predetto congedo devono essere concordate con il datore di lavoro;
- 9) quando il lavoratore fruisce di congedi parentali ai sensi della normativa vigente;
- 10) quando il lavoratore, genitori di figli, di qualsiasi età, con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, fruisce dello specifico congedo parentale (per un periodo non superiore a 15 giorni), previsto dall'art. 23, comma 4, del Decreto Cura Italia: come noto, tale congedo dà diritto a ricevere una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa;
- 11) quando il lavoratore usufruisce dei permessi ex art. art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992: come noto, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Cura Italia il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Fuori dai casi suindicati, l'assenza dal lavoro è ingiustificata e può comportare, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento; a titolo esemplificativo, **l'assenza è ingiustificata nei seguenti casi:**

- quando l'assenza è causata dalla paura di contagio per sé e/o per i propri familiari;
- quando le condizioni di salute e/o le malattie di cui ai punti 4 e 5 che precedono riguardino famigliari (conviventi o meno) del lavoratore e non il lavoratore stesso;
- quando non vi sia un certificato delle competenti organi medico legali.

#### **B) Quando vengono attivati gli ammortizzatori sociali?**

Il Decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare domanda di concessione di ammortizzatori sociali, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Ebbene, pare opportuno specificare che la Cooperativa sta mantenendo aperti la stragrande maggioranza dei servizi, e ciò, tra l'altro, al fine di continuare a garantire l'assistenza socio-sanitaria ed educativa in favore degli ospiti presenti nelle nostre strutture, ossia persone disabili e di anziani, svolgendo quindi - lo ricordiamo - una funzione sociale di primo rilievo: il tutto, con enorme sacrificio di tutti coloro che, con onestà e serietà, continuano a prestare la propria attività lavorativa, nonché mediante l'assunzione di nuovi lavoratori.

In tale contesto, pertanto, preme sottolineare il fatto che viene fatto ricorso agli ammortizzatori sociali solamente nei confronti di quei lavoratori che la Cooperativa NON PUO' ricollocare sui vari servizi: conseguentemente, laddove vi sia la ricollocazione, non vi sarà ricorso all'ammortizzatore sociale.

Peraltro, precisiamo altresì il fatto che le integrazioni salariali non vengono erogate da Il Faggio, ma dall'INPS: come già noto, Il Faggio può concedere anticipi di stipendio, solamente in casi particolari e comunque in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno della Cooperativa.

**C)** Infine, ricordiamo che, fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in atto e comunque fino a diverse disposizioni, gli istituti contrattuali quali i permessi, retribuiti e/o non retribuiti, le ferie, le aspettative, retribuite e/o non retribuite, e la flessibilità oraria potranno essere utilizzati, previa verifica delle esigenze organizzative dei servizi della Cooperativa e relativa autorizzazione.

Grazie per la collaborazione.

Savona, lì 19/04/2020

**Il Faggio Società Cooperativa Sociale Onlus**

**IL FAGGIO**

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Cesare Battisti 2/3 – 17100 Savona – tel. 019.801664 – fax 019.8428189 – mail [info@ilfaggiocoop.it](mailto:info@ilfaggiocoop.it) – posta certificata [ilfaggiosoccoop@pec.it](mailto:ilfaggiosoccoop@pec.it)

C.F. e P. I.V.A. 00620250092